

Anticipo TFS dipendenti pubblici, firmato l' accordo con le banche per l'erogazione dei fondi

Firmato l'accordo quadro tra ABI e Ministeri competenti per l'anticipo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici nel limite di importo di € 45.000

Publicato in Gazzetta Ufficiale l'**accordo quadro fra le banche (ABI) e il governo** che regola le condizioni economiche per l'**anticipo del TFS** ai dipendenti pubblici in attuazione dell'art. 23, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e dall'art. 15 del D.P.R. n. 51/2020.

L'Accordo definisce i termini e le modalità di adesione da parte delle banche all'iniziativa, le modalità di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi nonché le modalità di determinazione del tasso di interesse da corrispondere sull'Anticipo TFS/TFR.

Questo consentirà di dare il via all'erogazione dei fondi, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto che regolamentava l'anticipo del trattamento di fine servizio fino ad un importo massimo di € 45.000. I dipendenti pubblici che sono andati o andranno in pensione con il calcolo di quota 100 o con i requisiti della riforma Fornero avranno così la possibilità di valutare **la convenienza ad attivare quello che a tutti gli effetti è un vero e proprio finanziamento oneroso a tasso d'interesse calmierato** con cui la banca potrà anticipare il TFS, nel limite di € 45.000, dietro il rilascio di specifiche garanzie derivanti dalla certificazione rilasciata dall'INPS attestante il credito maturato dal pensionato.

Come detto il finanziamento è gravato da un tasso di interesse annuo fisso in misura pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, con una maggiorazione dello 0,4%.

Una volta sottoscritto il contratto il soggetto finanziato **potrà estinguere**

In questo numero:

Anticipo TFS dipendenti pubblici, firmato l' accordo con le banche per l'erogazione dei fondi;

INAIL: online gli open data dell'attività relativa al primo semestre 2020;

INPS: COVID-19 - congedo straordinario per dipendenti e iscritti a Gestione separata;

INPS: on line il modello per l'invio di domanda di prepensionamento dei poligrafici;

Immigrazione:

Emersione dei rapporti di lavoro: generazione dei codici fiscali ed invio delle comunicazioni obbligatorie;

*Emergenza Covid-2019
Le disposizioni contenute nel DPCM 7.09.2020;*

*Cittadinanza italiana
Le domande solo con lo SPID.*

Anticipo del TFS, siglato l'Accordo Quadro tra ABI e Ministeri competenti per l'anticipo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici per il prestito sino a 45 mila euro.

anticipatamente il prestito (totalmente o parzialmente): in tal caso dovrà pagare alla banca un indennizzo in misura non superiore allo 0,3% dell'importo rimborsato in anticipo salvo che il debito residuo sia inferiore a 10mila euro.

La procedura per ottenere l'anticipo prevede che il pensionato dovrà presentare domanda all'INPS o all'ente previdenziale di appartenenza.

Entro 90 giorni l'INPS rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo del TFS spettante.

Ottenuta la certificazione, il richiedente potrà rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all'accordo quadro sottoscritto tra Abi, governo e pubblica amministrazione. Alla domanda dovrà allegare i seguenti documenti:

- certificazione all'anticipo TFS/TFR;
- proposta di contratto di anticipo debitamente sottoscritta;
- la dichiarazione sullo stato di famiglia.

Nella domanda dovrà essere indicato anche il proprio IBAN sul cui conto corrente sarà accreditato l'importo richiesto e finanziato a seguito dell'accoglimento della stessa.

Una volta concluso il contratto con la banca e ricevuto esito positivo, il pensionato riceverà l'anticipo fino a 45 mila euro direttamente sul conto corrente entro un mese.

Ricordiamo che la riforma Fornero aveva ulteriormente allungato ai **dipendenti pubblici** i tempi di liquidazione del TFS di 12 mesi (24 mesi in caso di dimissioni e tempi più lunghi in caso di accesso a pensione quota 100 o altre forme di pensionamento anticipato).

Il TFR o TFS viene erogato in linea generale per i dipendenti statali nel modo seguente: per gli importi lordi di una somma pari a 50mila euro, l'erogazione avviene in un'unica soluzione; se la somma è tra 50mila a 100mila euro, il TFS o TFR viene erogato in due rate; infine, se l'importo supera i 100mila euro, viene erogato in tre rate.

In alcuni casi i tempi di attesa arrivano a circa sei anni dopo la cessazione del servizio, ad esempio coloro che hanno scelto la pensione anticipata Quota 100.

In una **nota la segreteria CGIL ha criticato il provvedimento**: *"Si tratta di una risposta molto parziale che non potrà però essere attivata da tutti i dipendenti pubblici che cesseranno o hanno cessato il servizio per pensionamento, in quanto, sono esclusi i lavoratori che accedono all'ape sociale, a opzione donna, coloro che sono stati collocati a riposo d'ufficio per decisione unilaterale della Pubblica amministrazione o che hanno utilizzato il cumulo o la totalizzazione.*

Proprio per questo motivo riteniamo necessario un intervento normativo che possa sanare questa grave lacuna, proponendo degli emendamenti già durante l'iter di conversione del D.L. Agosto.

Continuiamo a essere convinti che l'anticipo finanziario non risolve il problema dei tempi di liquidazione del TFS e TFR e per risolvere questa ingiustizia continueremo a rivendicare un intervento normativo per una riduzione dei tempi di liquidazione come nel settore privato".

INAIL: online gli open data dell'attività relativa al primo semestre 2020

Nella sezione "Open data" del sito INAIL sono disponibili i [dati analitici delle denunce di infortunio](#) - nel complesso e con esito mortale - e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il mese di giugno. Ecco una sintesi dei dati pubblicati:

Infortuni: Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL entro lo scorso mese di giugno sono state 244.896, **in diminuzione di circa 79mila casi rispetto al primo semestre 2019 (-24,4%)**.

La diminuzione è dovuta in particolare al sostenuto calo delle denunce registrate tra marzo e giugno, a causa soprattutto dell'effetto prodotto sulle attività produttive dal lockdown.

I dati rilevati al 30 giugno di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, (-21,1%), sia di quelli in itinere, che hanno fatto registrare un calo del 43,1%.

Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nei primi sei mesi del 2020 è diminuito del 14,2% nella gestione Industria e servizi, del 23,1% in Agricoltura e del 63,3% nel conto Stato.

In controtendenza rispetto all'andamento degli altri settori economici, il settore Ateco "Sanità e assistenza sociale" ha registrato un forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro dovute quasi esclusivamente agli effetti della pandemia: +171% su base semestrale e +255% su base quadrimestrale (marzo-giugno 2020 vs marzo-giugno 2019), passando dagli oltre 8.500 casi registrati nel periodo marzo-giugno 2019 agli oltre 30mila del quadrimestre marzo-giugno 2020.

Casi Mortali: Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'INAIL nel primo semestre 2020 sono state 570. Pur nella provvisorietà dei numeri, questo dato **evidenzia un aumento di 88 casi rispetto ai 482 registrati nello stesso periodo del 2019 (+18,3%)**.

L'incremento è influenzato dal numero dei decessi avvenuti e protocollati al 30 giugno 2020 a causa dell'infezione da Covid-19 in ambito lavorativo.

A livello nazionale, rispetto al primo semestre dell'anno scorso si registra solo una riduzione degli infortuni mortali in itinere, che sono passati da 144 a 85 (-41,0%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati da 338 a 485 (+43,5%).

Malattie Professionali: Le denunce di malattia professionale protocollate dall'INAIL nel primo semestre 2020 sono state 20.337, **12.238 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-37,6%)**.

Anche in questo caso a influenzare la flessione è il numero più contenuto delle denunce presentate tra marzo e giugno 2020, in riduzione del 57% rispetto allo stesso quadrimestre del 2019. Le **prime tre malattie professionali denunciate tra gennaio e giugno di quest'anno** continuano a essere, nell'ordine, **le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e quelle dell'orecchio**, seguite dalle malattie del sistema respiratorio e dai tumori.

INPS: COVID-19 - congedo straordinario per dipendenti e iscritti a Gestione separata

L'INPS, con la [circolare n. 99 del 3 settembre 2020](#), ha fornito indicazioni in ordine alla fruizione del **"congedo COVID-19" in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS.**

Ricordiamo che la L. n. 77/2020 **ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione** e che il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di **30 giorni**, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Fruizione del Congedo COVID-19 in modalità oraria: Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell'altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

La **domanda deve essere presentata in modalità telematica**, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, **selezionando la specifica opzione "COVID-19"**.

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruito in modalità oraria;
- Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare.

Attenzione: tale periodo dovrà essere ricompreso all'interno dell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020. Nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 **sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.**

INPS: on line il modello per l'invio di domanda di prepensionamento dei poligrafici

Dopo lunga attesa, con il [messaggio n. 3227/2020](#), INPS informa che è disponibile l'applicativo per l'invio online della domanda di pensione anticipata ai sensi dell'art. 1, co. 500 della legge di Bilancio 2020.

Il silenzio dell'istituto sull'argomento, che interessa da vicino le nostre strutture era stato rotto ai primi di agosto con la [circolare n. 93/2020](#). Nell'occasione INPS aveva fornito indicazioni per l'ottenimento del beneficio che, ricordiamo, è soggetto ad un limite di spesa.

Requisiti e condizioni: La norma infatti **consente nell'arco temporale 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023 il prepensionamento con un requisito minimo di 35 anni di contributi da far valere nel FPLD** dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, **le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi**, ai sensi

dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 148/2015 e che siano stati ammessi, nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, **alla CIGS con decreto ministeriale.**

Per conseguire il beneficio i lavoratori interessati dovranno maturare il requisito contributivo di 35 anni entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Domanda di accesso: In premessa è opportuno ricordare che **l'accesso al beneficio avviene secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura** presso il MLPS ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti di spesa.

La domanda di prepensionamento deve essere esercitata, **a pena di decadenza**, secondo i seguenti criteri:

Per i soggetti già in possesso del requisito contributivo richiesto: entro 60 giorni dall'ammissione alla CIGS.

Per i soggetti non già in possesso del requisito contributivo richiesto: entro 60 giorni dal maturare dello stesso, sempre entro i due anni dall'immissione in CIGS.

Si rammenta che alla domanda di prepensionamento, occorre allegare il **modello AP131** che attesti:

- che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal MLPS al prepensionamento;
- la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi;
- la data di sottoscrizione dell'accordo di procedura;
- gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Per richiedere il prepensionamento l'interessato deve inoltrare domanda telematica, a questo proposito **l'INPS con il mess. n. 3227 ha specificato il percorso per l'invio della domanda: "Domande di Pensione" selezionando in sequenza "Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia" > "Pensione Anticipata" > "Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019"**.

Nel caso di domande presentate in assenza della nuova procedura, utilizzando le procedure "Prepensionamento Editoria" oppure "Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017", le stesse, se conformi alle indicazioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto; analogamente si tratteranno eventuali domande che siano state respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare.

Ricordiamo che **il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

L'esercizio di questo diritto è subordinato al corretto espletamento da parte dell'azienda delle procedure previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

Indicazioni operative: La nostra attenzione deve esser rivolta alla verifica del requisito contributivo (1820 ctr. in FPLD) alla documentazione e alle tempistiche di invio della domanda, riportate nel presente articolo.

Inca Nazionale, commentando il messaggio, consiglia di presentare **tempestivamente tutte le domande di pensione in giacenza** in considerazione del termine decadenziale previsto dalla norma; inoltre tenuto conto che l'INPS non provvederà ad inviare al richiedente alcuna comunicazione in esito al monitoraggio (così come avviene ad esempio per Ape Sociale e Pensione anticipata precoci), consiglia di chiedere conferma alle sedi territoriali dell'INPS, **prima di far cessare il lavoratore**, se lo stesso risulti nell'elenco degli ammessi al prepensionamento.

Emergenza rapporti di lavoro

Generazione dei codici fiscali ed invio delle comunicazioni obbligatorie

Facendo seguito alle comunicazioni inviate sull'argomento dall'INCA nazionale, si segnala quanto riportato alla [pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno](#) "a proposito dell'attribuzione dei codici fiscali e dell'invio delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro.

Delle novità pubblicate sul sito, si evidenzia quanto segue:

- "...può accadere che i sistemi dell'Agenzia delle Entrate riscontrino già la presenza dell'anagrafica del lavoratore poiché in passato gli è stato già attribuito un codice fiscale (provvisorio numerico o anche definitivo alfanumerico). In questi casi, sulla home page del datore di lavoro, cliccando sul pulsante di visualizzazione del codice fiscale verrà visualizzato un apposito messaggio che invita a verificare se il lavoratore sia effettivamente privo del codice. Si precisa che il codice fiscale (anche quello provvisorio) è riportato sui seguenti documenti che potrebbero essere in possesso del lavoratore:

- Carta d'identità elettronica
- Permesso di soggiorno elettronico (tesserino plastificato) anche scaduto di validità
- Tessere sanitaria sia provvisoria (cartacea) che definitiva (tesserino plastificato)
- Modello C3 (per richiedenti protezione internazionale o rifugiati)...

Pertanto, qualora il sistema non restituisse il codice fiscale del lavoratore come descritto sopra, vi invitiamo a verificare se il lavoratore ne fosse effettivamente in possesso. In tal caso, vi invitiamo a comunicare il codice fiscale del lavoratore allo Sportello Unico competente, presso il quale è in trattazione la vostra istanza. Nel caso in cui il lavoratore non fosse realmente più in possesso del codice fiscale, sarà necessario invitarlo a recarsi presso uno degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate per farsi attribuire un nuovo codice fiscale...

- ...per i pochi casi per i quali non è possibile la generazione del codice fiscale (ad esempio a causa di errori presenti nell'anagrafica del lavoratore) è opportuno che il datore di lavoro si rechi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per far effettuare la correzione dei dati del lavoratore. Al riguardo, si fa presente che è possibile richiederne l'attribuzione anche mediante PEC - presso l'ufficio competente dell'agenzia delle entrate. La richiesta, che può essere presentata dallo stesso datore di lavoro per conto del lavoratore, si effettua compilando il modello AA4/8, con le relative istruzioni per la compilazione, scaricabile dal sito dell'agenzia (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/w eb/quest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8).

Al modello correttamente compilato e firmato è

necessario allegare la copia di un documento valido del lavoratore e del richiedente oltre che la ricevuta della domanda di emersione. La Direzione Provinciale o ufficio territoriale competente, con il relativo indirizzo email e PEC, è reperibile su: https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/. Per questi casi non sarà possibile inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione in maniera automatica nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, pertanto la comunicazione stessa verrà inviata, come di consueto, al termine della procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione...".

Emergenza Covid-2019

Le disposizioni contenute nel DPCM 7.09.2020

Il 7.09.2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il [DPCM del 7 settembre 2020](#) con il quale sono state adottate ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto prevede che le misure contenute nel [DPCM del 7 agosto 2020](#) siano prorogate fino al 7.10.2020, tenuto conto delle seguenti modifiche (riportiamo solo le modifiche riguardanti gli ingressi e i soggiorni in Italia):

- le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero previste dall'art. 4 del DPCM 7.08.2020 non trovano applicazione per chi fa ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva, appartenente agli Stati membri dell'Unione europea, agli Stati parte dell'accordo di Schengen, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, ad Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano, ovvero con cittadinanza di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o che hanno il diritto di residenza riconosciuto da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale (art. 1 comma 4 lettera c) del DPCM 7.09.2020);
- le misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero previste dall'art. 6 del DPCM 7.08.2020 non trovano applicazione nel caso di ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.(art. 1 comma 4 lettera d) del DPCM 7.09.2020);

(segue pg. 5)

- l'elenco B dell'allegato n° 20 del DPCM 7.08.2020 che riporta i Paesi per i quali si applicano o meno le limitazioni degli spostamenti da e per l'estero è stato modificato prevedendo per alcuni Paesi dell'Ue e dell'area Schengen l'inclusione o l'esclusione dei loro territori "oltremare" situati o meno nel continente europeo

Il DPCM 7.09.2020, all'art. 1 comma 3 prevede che le misure introdotte dall'[ordinanza](#) del Ministero della Salute del 12.08.2020 – che rimane in vigore fino al 7.10.2020 (comma 2 art. 1 DPCM 7.09.2020) riguardante le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna non vengano applicate ai casi previsti dall'art. 6 commi 6 e 7 del DPCM 7.08.2020.

Cittadinanza italiana

Le domande solo con lo SPID

Come già segnalato, dal 1 settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con lo SPID. In previsione di un progressivo restringimento delle forme di accesso e all'introduzione vincolante del sistema SPID, sarebbe opportuno avvisare i nostri iscritti e assistiti che intendono presentare domanda di cittadinanza o che l'hanno già inviata con le vecchie credenziali di attivare lo SPID tramite gli appositi servizi sul territorio.

Nella [pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno](#) sono riportate le seguenti informazioni riguardanti le nuove procedure:

"... Dopo l'accesso al portale con SPID, per poter visualizzare una domanda già presentata, il richiedente deve selezionare una delle due funzionalità di seguito descritte:

- *"Associa Pratica inviata online" per recuperare l'istanza di richiesta della cittadinanza italiana inviata online;*
- *"Primo accesso alla domanda cartacea" per recuperare la domanda presentata in forma cartacea.*

Al termine dell'associazione nel Menù laterale sono rese disponibili le funzionalità di "Visualizza stato della Domanda" e "Comunicazioni"...

Le comunicazioni sulla pratica, anche inerenti l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio della cittadinanza, sono fornite on line all'interessato, che può reperirle mediante accesso al Portale nell'area personale. L'interessato dovrà colloquiare con gli Uffici cittadinanza utilizzando esclusivamente il canale

della posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:

comunicazione.cittadinanza@pecdici.interno.it ...".



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)